

Corso di Formazione DIRIGENTI

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 smi

e

Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011



Modulo 2 – Gestione e organizzazione della sicurezza



Tiboni Luca – Sornelli Germano

Il servizio di Prevenzione e Protezione

È l'insieme delle **PERSONE** (responsabile e addetti),
dei **SISTEMI** e dei **MEZZI** finalizzato all'attività di:



**PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
PROFESSIONALI**

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione



Art. 2 comma 1, lettera f)

“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi”

ASL TERAMO DOTT.SSA PAOLA SAVINI

RSPP - Responsabilità

Il RSPP

- non è destinatario di sanzioni dal D.Lgs. 81/08
- non risponde per i reati imputabili al datore di lavoro, al dirigente o al preposto
- può essere comunque coinvolto nelle indagini (e, nel caso, anche condannato) laddove si ipotizzi che l'infortunio in esame sia scaturito da una omissione o valutazione colposamente errata

Addetti al servizio Prevenzione e Protezione:

- Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;
- L'ASPP coadiuva il RSPP nell'espletare i compiti del SPP.

D.Lgs 81/08

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Art. 33


Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) **all'individuazione dei fattori di rischio**, alla **valutazione dei rischi** e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) ad **elaborare**, per quanto di competenza, le **misure preventive e protettive**, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le **procedure di sicurezza** per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di **informazione** e **formazione** dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- f) a fornire ai lavoratori tutte le informazioni necessarie.

ATTIVITÀ DEL SPP

- SOPRALLUOGHI:
 - Tutti i luoghi di lavoro
- DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI:
- FORMAZIONE E INFORMAZIONE
 - Dirigenti e preposti
 - corsi primo soccorso e antincendio
 - corsi per lavoratori
- ASSISTENZA AI DDL

La Sorveglianza Sanitaria




LA SORVEGLIANZA SANITARIA

L'attività svolta dal medico competente deve essere attuata solo nei casi previsti dalla legge, cioè dove sorge l'obbligo della sorveglianza sanitaria: per esempio in quelle lavorazioni che espongono a rischi particolari o che comportano l'uso di videoterminali con uso superiore a 20 ore settimanali.

Medico Competente

Art. 2, comma 1, lettera h)




“medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, che collabora, secondo quanto previsto all’art. 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ..”

Medico Competente

Viene nominato
dal Datore
di Lavoro

Istituisce,
aggiorna e custodisce
sotto la propria
responsabilità una
cartella sanitaria
e di rischio

Visita gli ambienti
di lavoro



Effettua
gli accertamenti
sanitari ed esprime i
giudizi di idoneità
alla mansione
specifica

Collabora
con il Datore
di Lavoro e con il SPP
alla valutazione dei rischi
e alla predisposizione
dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute
e dell'integrità
psico-fisica dei
lavoratori

Collabora
alla attività di
informazione e
formazione dei
lavoratori.

CAPO I – sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA (Art.41)

La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:

- *Visita medica **preventiva** in fase **preassuntiva***
- *Visita medica **su richiesta del lavoratore**, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute*
- *Visita medica in occasione del **cambio della mansione***
- *Il lavoratore che **si assenta per malattia per più di 60 giorni consecutivi** deve essere sottoposto a visita medica d'idoneità prima del rientro in ufficio*

La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno.

Obbligo di consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, di copia della cartella sanitaria e di rischio.

CAPO I – sezione V

SORVEGLIANZA SANITARIA

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
- a) idoneita';**
 - b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;**
 - c) inidoneita' temporanea;**
 - d) inidoneita' permanente**

Art. 26 Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione



Il rischio interferenziale e la gestione del rischio nello svolgimento di lavori in appalto.

Questa la finalità



AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,

SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.

Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.

(Determinazione n. 3/2008).

Cosa è l'interferenza?

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE
DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 -

- Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
- In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.



DUVRI e titolo IV

Affidamento dell'appalto

Il contenuto del lavoro è compreso in allegato X

No

Sì

Titolo I
Coordinamento
e DUVRI

Titolo IV (e Titolo I)
Coordinamento e PSC



Allegato X

- ✘ 1. I lavori di **costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.**
- ✘ 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.


In questi casi si ricade nel campo di applicazione del titolo IV e cambiano gli adempimenti





Se c'è il PSC non c'è il DUVRI
(Autorità di vigilanza n.3/2008)

DUVRI e titolo IV





Art. 26 e coordinamento

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

- × 1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi **all'interno della propria azienda**, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima...

Art. 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

- × 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28
 - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**Gli obblighi di coordinamento sono del DL
ma sono delegabili**



Scelta dell'appaltatore

- × **1. lett. a:** verifica, [...] l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data [...] la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - × 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - × 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale [...]

Evidenti connessioni con art. 27: Qualificazione imprese





Art. 26 e coordinamento

× 1. lett. b - Il DL committente

- × fornisce agli stessi soggetti (appaltatori, affidatari ecc.) **dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti** nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Obbligo di informazione



DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
RECANTE LA VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD
ai sensi dell'art.26 comma 3-Ter del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
**dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare**





Art. 26 e coordinamento

- × **2. - I DL, ivi compresi i subappaltatori:**
 - × a) **cooperano** all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - × b) **coordinano** gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Le attività sono svolte in cooperazione tra i DL





Art. 26 e coordinamento

- ✘ 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera [...].

Interferenze - DUVRI



Il DUVRI quale strumento operativo di gestione e controllo, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi,

**[si configura come un documento dinamico
che necessita di aggiornamento costante]**

in funzione di diverse variabili sia in fase di espletamento della procedura di affidamento che di esecuzione delle attività appaltate a terzi.



Nel DUVRI non devono essere riportati i rischi specifici propri dell'attività svolta dalle singole Imprese Appaltatrici , in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo per ciascun Datore di Lavoro di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, tali rischi.

Art. 101 (Soggetti delle stazioni appaltanti)

La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, **è diretta dal responsabile unico del procedimento**, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.

Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale **del direttore dell'esecuzione del contratto** o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformità **e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.**

2. Nomina del responsabile del procedimento

2.1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, **le stazioni appaltanti, con atto formale del dirigente o di altro soggetto responsabile dell'unità organizzativa**, individuano un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, **affidamento** ed esecuzione. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

8. Compiti del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi

- i) **compie, su delega del datore di lavoro committente**, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione ove nominato, le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- j) **svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti;**

Attività di controllo del direttore dell'esecuzione

....Omissis....

- il rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto della normativa ambientale;

*“Così come la redazione del ‘documento di valutazione dei rischi’ è un obbligo indelegabile del datore di lavoro, analogamente la redazione del D.U.V.R.I. è obbligo del datore di lavoro committente, **pur potendo lo stesso essere delegato a terzi.**”*

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

*Il datore di lavoro-committente promuove il **coordinamento** e la **cooperazione** tra i datori di lavoro*

*Cosa è il coordinamento?
Cosa è la cooperazione?*



Imprese di pulizia

Operazione	Rischio interferente	Misure da attuare / controllare
Lavaggio pavimenti	Pavimenti scivolosi	Delimitazione e segnalazione delle aree; Pulizie al di fuori dell'orario di lavoro.
Uso di prodotti chimici	Esposizione ad agenti chimici	Segnalazione delle aree; Pulizie al di fuori dell'orario di lavoro.



Automezzi esterni

Operazione	Rischio interferente	Misure da attuare / controllare
Transito mezzi	Investimento	Regolamentazione del transito; Turnazione delle operazioni di carico/scarico; Controllo degli accessi.



DUVRI

- ✘ Da allegare in fase di gara o di contratto
- ✘ Deve essere corredato dai costi delle misure di prevenzione e protezione richiesti dai rischi interferenziali

**Impone una comunicazione efficace
tra ufficio acquisti/tecnici/RSPP**

ARTICOLO 26 - OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un **unico documento di valutazione dei rischi** che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da **interferenze**. **Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.**

LA SANZIONE

- La sanzione per mancata redazione DUVRI , nei confronti del datore di lavoro e del dirigente, è l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da **1.500 a 6.000** euro

CARATTERISTICHE DEL D.U.V.R.I.

Il D.U.V.R.I. deve:

- Essere **integrato** con il documento di valutazione dei rischi aziendali
- Essere **unico** per tutti gli appalti che comportano rischi tra loro interferenti;
- Essere **indipendente** dal documento di valutazione dei rischi aziendali
- Essere **finalizzato a gestire** i rischi interferenziali;

N.B. non si applica ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 -

- **In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI**; tuttavia si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza e' pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze e' stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.



Esclusione obbligo DUVRI

- × Servizi di natura intellettuale
- × Mere forniture di materiali o attrezzature
- × Lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 2 giorni (tranne nel caso in cui ci siano i rischi di allegato XI)

Nella maggior parte dei piccoli servizi il DUVRI non è necessario. Ma rimane obbligatorio il coordinamento.

ALLEGATO XI

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

- 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
- 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
- 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
- 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
- 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
- 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
- 7. Lavori subacquei con respiratori.
- 8. Lavori in cassoni ad aria compressa.
- 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
- 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.



In caso di titolo IV

La gestione delle interferenze nei cantieri (titolo IV) con 2 o più imprese è molto più complessa:

- ✘ Si nomina una figura specifica per coordinare la sicurezza in fase di progettazione (CSP)
- ✘ Si nomina una figura specifica per coordinare la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
- ✘ Si redige un piano di sicurezza e coordinamento specifico per cantiere (PSC)
- ✘ Le informazioni tra aziende sono trasmesse con modalità definite (POS, verbali ecc.)

Nei cantieri la gestione delle interferenze è molto più complessa rispetto a quella del titolo I.



Costi sicurezza - titolo I

- × 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, [...], devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi “derivanti dalle interferenze tra le lavorazioni”.

Costi per la gestione delle interferenze





Costi sicurezza - titolo IV

- ✘ Art. 100 1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, *nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'ALLEGATO XV.*

Costi per la gestione delle interferenze - PSC





Tessera riconoscimento

Art. 26 comma 8.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

In caso di subappalto occorre indicare anche gli estremi dello stesso





Domanda - riepilogo

“Il dirigente è tenuto a vigilare anche gli appaltatori”. È così?

- × Appalti e coordinamento
- × Emergenze
- × Modalità di sorveglianza



Controllo e vigilanza

- × Tenere sotto controllo. Chi e cosa?
 - × Modalità di svolgimento delle lavorazioni,
 - × Utilizzo dei DPI,
 - × Appaltatori,
 - × Il funzionamento dei Sistemi di sicurezza
 - × Applicazione delle procedure
 - × ...
- × Vigilare. Come?
 - × audit,
 - × verifiche,
 - × esercitazioni



Obblighi di vigilanza art. 18

✘ 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

MC

Preposto

Lavoratori

Progettisti

Fornitori

Installatori



Vigilanza nei confronti del preposto

Gli obblighi fondamentali del preposto sono:

- a) sovrintendere e vigilare sul rispetto delle norme di legge e interne e segnalare le inosservanze;*
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori istruiti accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- c) far osservare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e far abbandonare la zona pericolosa;*
- d) Informare i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni di protezione;*
- e) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in condizioni di pericolo grave ed immediato;*
- f) Segnalare sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI sia le situazioni di pericolo;*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.*



Vigilanza nei confronti dei lavoratori

Gli obblighi fondamentali del lavoratore sono:

- × prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.*
- × Contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*
- × osservare le disposizioni e le istruzioni;*
- × utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;*
- × utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;*
- × segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei DPI nonché qualsiasi eventuale pericolo di cui vengano a conoscenza;*
- × non rimuovere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*
- × non compiere operazioni o manovre che non sono di loro competenza;*
- × partecipare ai programmi di formazione;*
- × sottoporsi ai controlli sanitari;*



Vigilanza nei confronti dei progettisti

Gli obblighi del progettista sono i seguenti:

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.



Vigilanza nei confronti degli installatori

Gli obblighi fondamentali del fornitore sono:

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

- ✘ 1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- ✘ 2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.



Vigilanza nei confronti degli installatori

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

- x 1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.



Vigilanza nei confronti del MC

Gli obblighi fondamentali del MC sono:

- × Collaborare alla VDR e alle attività correlate;*
- × Programmare e mettere in atto la sorveglianza sanitaria;*
- × Istituire e curare le cartelle sanitarie;*
- × Consegnare la documentazione sanitaria;*
- × Informare sulla sorveglianza sanitaria;*
- × Comunicare gli esiti della sorveglianza sanitaria;*
- × Visitare gli ambienti di lavoro.*



Metodi per vigilare

- × Deleghe e subdeleghe (solo una volta) ma:
 - × **Art. 16 c. 3** La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al DL in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
 - × **Art. 16 c. 3-bis** Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il DL delegare specifiche funzioni... La delega di funzioni in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza





Domanda - riepilogo

“Il dirigente è tenuto a vigilare anche sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione che non conosce”. È così?

- ✘ Controllo e segnalazioni
- ✘ Audit interni e capacità adeguata
- ✘ Check list e registrazioni

Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive



I destinatari delle sanzioni

Soggetti a sanzioni/ammende/arresto per reati di SSL

Datore di lavoro (potenzialmente sempre)	Dirigenti (limitatamente a incarico e funzioni)
Preposti (limitatamente a incarico e funzioni)	Lavoratori
Progettisti	Installatori
Fabbricanti	Fornitori
Componenti impresa familiare	Noleggiatore
Concedente d'uso	Lavoratore autonomo
Responsabile dei lavori	Coordinatori per la sicurezza (cantieri)
Medico competente	Azienda nel complesso (responsabilità D.Lgs. 231/2001)



La denuncia

Chi può sporgere denuncia se accerta una violazione?

Sono tenuti (giuridicamente obbligati) a denunciare un reato i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio che ne vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o in ragione dell'esercizio che questi svolgono.

L'UPG (Ufficiale di Polizia Giudiziaria) che rileva un reato è tenuto a denunciarlo.



Il controllo

Quali sono i soggetti titolati alla vigilanza?

Una delle criticità del sistema di vigilanza in tema di SSL (e non solo) è la grande frammentazione dell'azione ispettiva. In prima battuta si consideri che nell'applicazione delle norme di SSL sono stabilite eccezioni nei confronti di numerosi soggetti, comparti produttivi e istituti che provvedono in autonomia a controllare l'attuazione delle norme o per i quali sono dettate norme "speciali".



La vigilanza

Soggetti titolati a effettuare vigilanza sulle norme di SSL

ASL - Aziende Sanitarie Locali	DPL - Dipartimenti Provinciali del Lavoro
Agenzie Regionali Protezione Ambiente (Non tutte)	ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (radioprotezione)
Regioni (settore estrattivo)	Forze armate e polizia di Stato (si controllano da soli)
VVF (antincendio)	INAIL (rapporto assicurativo)
NIL (nucleo di igiene del lavoro dei carabinieri)	VISAG (organismo per il controllo di SSL nell'amministrazione giudiziaria)
Autorità portuali e aeroporti	Sanità Marittima

D.Lgs 758/94 sistema sanzionatorio

Rama -
SERIE GENERALE

ANNO
Numero

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di
lavoro.

Il sistema sanzionatorio

Previsto per:

- Tutti i soggetti per i quali il D.lgs 81/08 stabilisce obblighi: datori, dirigenti, preposti, lavoratori, medico competente, installatori, venditori, noleggiatori etc....**anche di fatto** (art 299 D.Lgs 81/08)

le sanzioni possono essere:

- **Penali** (arresto, ammenda)
- **amministrative**

Diritto di accesso

Il tecnico della prevenzione U.P.G:

- ha il potere di visitare i luoghi di lavoro (art 62 D.Lgs 81/08) a qualunque ora del giorno e della notte
- non può visitare i locali annessi ai luoghi di lavoro che non siano connessi con l'esercizio dell'azienda, sempre che non vi sia il fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge.

Accesso ai luoghi di lavoro:

- ad iniziativa e/o su programmazione
- senza preavviso



Il datore di lavoro ha facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato;

l'assenza di tale professionista non impedirà la prosecuzione o la validità dell'attività ispettiva.

In caso di accertamento soggetto al D.Lgs. 758/04:

Viene erogata una prescrizione con termine temporale per l'adeguamento

Il verbale

Contiene:

- Il luogo
- L'anno, il giorno il mese e quando occorre l'ora
- Generalità dei presenti
- Indicazione delle eventuali cause
- Descrizione di quanto fatto
- Dichiarazioni eventualmente rese



Previa lettura è sottoscritto alla fine di ogni foglio

Contiene:

- gli articoli violati e la relativa sanzione amministrativa
- le misure per sanare situazioni di rischio
- I tempi per la regolarizzazione

Viene trasmesso a:

- legale rappresentante
- si risolve in sede amministrativa regolarizzando le misure richieste nel tempo indicato e con il pagamento della sanzione




L'erogazione della sanzione

La sanzione è emessa “in automatico”?

Il D.Lgs. 758/94 ha profondamente riformato le modalità di erogazione della sanzione.

Gli organi di vigilanza possono prescrivere l'adeguamento della situazione rilevata con depenalizzazione della violazione.

Ai reati del D.Lgs. 81/08 si applica il meccanismo del 758/94





Flusso di applicazione del D.Lgs. 758/94

1° accertamento: Si rileva la violazione

Viene erogata e comunicata al DL la prescrizione con il termine per adempiere (prorogabile ma non oltre 6 mesi)

Comunicazione in procura notizia di reato. Azione penale sospesa.

2° accertamento Verifica prescrizione

Rispetto della prescrizione?

Sì


No

Pagamento di $\frac{1}{4}$ della sanzione massima in via amministrativa

Riattivazione azione penale

Comunicazione al PM e archiviazione

Processo penale / oblazione





L'interruzione dell'attività imprenditoriale

Art. 14 D.Lgs. 81/08

Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, [...] possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto, [...]. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni [...] presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I.

Dichiarazione art. 14 ed Allegato XVII 



L'interruzione dell'attività imprenditoriale

Quali reati?

- ✓ Lavoratori “al nero” > 20% del totale;
- ✓ Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- ✓ Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
- ✓ Mancata formazione ed addestramento;
- ✓ Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
- ✓ Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
- ✓ *Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;*
- ✓ Mancanza di protezioni verso il vuoto;
- ✓ Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;
- ✓ Lavori in prossimità di linee elettriche *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- ✓ Presenza di conduttori nudi in tensione *in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;*
- ✓ Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);
- ✓ Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Organizzazione della Prevenzione Incendi, Primo Soccorso e Gestione delle emergenze



GLI INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE: ALCUNI DATI STATISTICI

PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO NEGLI OSPEDALI

Impianti ed apparecchi elettrici	22.6 %
Sigarette e fiammiferi	20.9 %
Impianti di riscaldamento	11.5 %
Ossigeno terapeutico	7.4 %
Liquidi infiammabili	6.6 %
Gas anestetici	4.9 %
Incendi nelle cucine	4.1 %
Incendi dolosi	3.0 %
Inceneritori	2.4 %
Altre origini e cause ignote	16.6%

GLI INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE: ALCUNI DATI STATISTICI

PRINCIPALI CAUSE DI INCENDIO NEGLI OSPEDALI

E' necessario fare particolare attenzione alle seguenti operazioni / fattori:

- **corretta installazione e manutenzione dell'impianto elettrico;**
- **uso proprio di tutte le apparecchiature elettriche e/o elettromedicali;**
- **divieti di fumo;**
- **gestione di manutenzioni o lavorazioni che prevedono l'uso di fiamme libere;**
- **acquisto di materiali con bassa reattività al fuoco;**
- **controllo e manutenzione di tutte le macchine.**

GLI INCENDI NELLE STRUTTURE SANITARIE: ALCUNI DATI STATISTICI

LUOGHI DI INNESCO DELL'INCENDIO NEGLI OSPEDALI

16%	aree raccolta rifiuti
13%	laboratori
12%	aree lavaggio
11%	aree non occupate da pazienti
9%	locali per macchinari
8%	aree di ricerca, magazzini, gabinetti
7%	spacci e rivendite
6%	aree occupate dai pazienti, altre aree
2%	aree dietetiche, uffici

ALCUNI FATTORI PARTICOLARI

2. FATTORI DI RISCHIO TECNOLOGICO

a) Impianti complessi alimentati con gas combustibili;

b) Impianti di distribuzione di gas medicali e

apparecchiature con gas comburenti:

– camera iperbarica;

– ossigeno;

– protossido d'azoto;

c) Apparecchiature ad alta energia:

– tomografia assiale computerizzata (TAC)

– risonanza magnetica nucleare (RMN)

d) Sorgenti di radiazioni ionizzanti

– di tipo sigillato, es. cobaltoterapia, acceleratori lineari

– di tipo liquido medicina nucleare

ALCUNI FATTORI PARTICOLARI

3. CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEI DEGENTI

Fattori di rischio dovuti alle PERSONE:

a) Ospedali → frequentati da svariate tipologie di persone:

- personale dipendente
- degenti
- visitatori e parenti
- imprese esterne

b) Tali tipologie di persone presentano:

- una diversa cognizione del rischio
- comportamenti diversi alla percezione del pericolo

c) Entità numerica dei visitatori

ALCUNI FATTORI PARTICOLARI

3. CONDIZIONI PSICO-FISICHE DEI DEGENTI

d) Condizioni psico-fisiche dei degenti:

- pazienti allettati
- pazienti in terapia intensiva
- pazienti con disabilità psichiche (morbo di Alzheimer)

e) L'evacuazione richiederebbe:

- tempi troppo lunghi
- considerevole numero di personale

Accanto a quelli che possono muoversi ed eseguire ordini esistono infatti coloro che:

- non devono agire da soli, anche potendo, per motivi di sicurezza;
- non sono in grado di eseguire gli ordini per carenze mentali o fisiche;
- devono, per stato fisico, essere trasportati di peso (su letto, sedia o lenzuolo);
- possono essere trasportati ma solo con l'ossigeno o altro sistema attrezzato;
- non possono essere trasportati (soggetti in rianimazione, traumatizzati gravi, convalescenti da esiti chirurgici, ustionati).

D.M. 18 settembre 2002

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private. (GU n. 227 del 27-9-2002)

Entra in vigore il 26 dicembre 2002

(90 giorno successivo alla pubblicazione su G.U.)


STRUTTURE SANITARIE – EVOLUZIONE NORMATIVA

D.M. 19.03.2015: LE NOVITA'

- Fornisce una accresciuta “SICUREZZA PARTECIPATA E RESPONSABILE”;
- Introduce nuove procedure di lavoro tramite il “SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA ANTINCENDIO”;
- Introduce una nuova figura professionale: il “RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO” (RTSA);
- Precisa numericamente gli “ADDETTI DI COMPARTIMENTO” cioè quella che potremmo definire la “SQUADRA ANTINCENDIO DI COMPARTIMENTO”;
- Introduce, quantificandone il numero, la “SQUADRA ANTINCENDIO, cioè quella che potremmo definire la “SQUADRA ANTINCENDIO DEDICATA / AGGIUNTIVA” (addetti aggiuntivi);
- Distribuzione nel tempo degli IMPEGNI ECONOMICI;
- Nuovo profilo giuridico-amministrativo, sulla responsabilità in materia di sicurezza antincendio tramite la “SCIA AD EFFICACIA TEMPORALE COSTANTE”;

STRUTTURE SANITARIE – Nuovi obblighi normativi

L'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO PER LE STRUTTURE SANITARIE CON OLTRE 25 POSTI LETTO ALLA LUCE DEL → D.M. 19/03/2015



Valutazione progetto consegnata ed approvata dai Vigili del Fuoco di Teramo in data 24 aprile 2016.

D.Lgs 81/08

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43



Il datore di lavoro deve organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza e **deve designare preventivamente** i lavoratori facenti parte delle squadre incaricate di attuare le misure di:

Prevenzione incendi e lotta antincendio



Addetti Pronto
Soccorso

D.M. 15 LUGLIO 2003 N.388

Addetti
Antincendio

D.M. 10 MARZO 1998



D.Lgs 81/08

PREVENZIONE INCENDI

Art. 46

La **prevenzione incendi** è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

SI APPLICA IL D.M. 10 marzo 1998

Si devono costituire squadre di lavoratori (fisicamente idonei) in numero sufficiente, che devono essere adeguatamente formati (in modo adeguato rispetto ai rischi presenti in azienda) in materia di antincendio ed evacuazione.

D.Lgs 81/08

PRIMO SOCCORSO

Art. 45

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Le **minime attrezzature** di primo soccorso, i **requisiti del personale** addetto e la sua **formazione** sono individuati in relazione:

- alla natura dell'attività
- al numero dei lavoratori occupati
- ai fattori di rischio

Il peggior piano
di emergenza
è **NON AVERE
NESSUN PIANO**

Il secondo
peggior piano
è **AVERNE DUE!**



GESTIONE EMERGENZE

Le strutture ospedaliere hanno particolarità tipiche che potrebbero comportare una serie complessa di problemi e di conseguenze

Presenza in qualunque ora del giorno di persone in numero variabile che frequentano la struttura a diverso titolo:

- 1. Personale sanitario**
- 2. Personale amministrativo**
- 3. Pazienti**
- 4. Visitatori**
- 5. Lavoratori di ditte esterne.**


Il piano di evacuazione rappresenta una parte importante del piano di emergenza, in quanto, oltre che ad essere individuati tutti i comportamenti da attuare in fase di emergenza per garantire la tutela delle persone presenti a qualsiasi titolo nella struttura considerata, vengono esplicitate le misure adottate e assegnate precisamente le responsabilità delle attività. Nel piano di emergenza, devono essere definiti e descritti con precisione tre aspetti:

1. La strategia: definizione dei compiti
2. La tattica: modalità con cui svolgerli
3. La logistica: strumenti necessari

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO

Il piano di emergenza in caso di incendio

- ✓ *Piano di emergenza;*
- ✓ *Procedure da adottare quando si scopre un incendio;*
- ✓ *Procedure da adottare in caso di allarme;*
- ✓ *Piano di evacuazione;*
- ✓ *Procedure di chiamata dei servizi di soccorso;*
- ✓ *Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento;*



Il piano di emergenza

Nel piano di emergenza sono contenute le **informazioni-chiave** da mettere in atto per i primi momenti secondo i seguenti **obiettivi principali**:

- ✓ **Salvaguardia ed evacuazione delle persone (obiettivo primario)**;
- ✓ **Messa in sicurezza degli impianti**;
- ✓ **Confinamento dell'incendio**;
- ✓ **Protezione dei beni e delle attrezzature**;
- ✓ **Tentare l'estinzione dell'incendio**.

IL PIANO DI EMERGENZA



**Informazioni chiave
per la gestione
dell'emergenza**

Il piano di emergenza

In caso di emergenza è fondamentale **affrontare i primi momenti**, nell'attesa dell'arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco.

Un buon piano di emergenza è **l'insieme di poche, semplici ed essenziali azioni comportamentali**.

Scopo

Consentire la migliore gestione possibile degli scenari incidentali ipotizzati, determinando una o più sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee.



Linee guida

Procedure comportamentali che rappresentano le migliori **azioni da intraprendere** in emergenza.

(Procedure Operative Standard)

In mancanza di appropriate procedure un incidente diventa caotico, causando confusione ed incomprensione.

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI PERICOLO

PERSONALE NON DOCENTE DI SEGRETERIA

All'ordine di evacuazione dell'edificio:

1)

2)

In caso di incendio nel vostro ufficio provvedete a:

1)

2)

IN CASO DI INCENDIO RICORDARSI DI:

1)

2)

3)



Verifica

Il Piano di Emergenza deve **individuare persone o gruppi - chiave**, dei quali descrivere le **azioni da intraprendere e quelle da non fare**.

Deve tener conto anche della **presenza** di eventuali **clienti**, i **visitatori**, i **dipendenti di altre società** di manutenzione ecc.



Azioni

Le azioni devono essere correlate alla effettiva **capacità delle persone di svolgere determinate operazioni.**

Il piano di emergenza va strutturato tenendo conto che in condizioni di stress e di panico le persone tendono a perdere la lucidità.

Poche, semplici, efficaci azioni sono meglio che una serie di incarichi complicati.

È necessario effettuare esercitazioni pratiche e addestramento.

In emergenza le azioni che riescono meglio sono **le azioni che abbiamo saputo rendere più "automatiche"** (tenuto conto di stress e panico in un'emergenza).



**Poche, semplici, efficaci azioni
sono meglio che una
serie di incarichi complicati**

Procedure da adottare in caso di incendio

- ✓ Dare **l'allarme al Gestore** Aziendale dell'Emergenze;
- ✓ Dare **l'allarme al 115** dei Vigili del Fuoco;
- ✓ Valutare la **possibilità di estinguere l'incendio con i mezzi** a disposizione;
- ✓ Iniziare l'opera di estinzione solo con la **garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle** e con l'assistenza di altre persone;
- ✓ **Intercettare le alimentazioni** di gas, energia elettrica, ecc.;
- ✓ **Chiudere le porte** per limitare la propagazione del fumo e dell'incendio;
- ✓ **Accertarsi che l'edificio venga evacuato**;
- ✓ Se non si riesce a controllare l'incendio in poco tempo, **portarsi all'esterno** dell'edificio e dare adeguate indicazioni ai Vigili del Fuoco.

Un incendio! Che fare?



Modalità di evacuazione (Il piano di evacuazione)

L'obiettivo principale del piano di emergenza è la salvaguardia delle persone e la loro evacuazione.

Il **piano di evacuazione** è un "piano nel piano".

Esplicita tutte le misure adottate e tutti i comportamenti da attuare per garantire la completa evacuazione dell'edificio di tutti i presenti.

Il piano di evacuazione deve **prevedere di far uscire dal fabbricato tutti gli occupanti utilizzando le normali vie di esodo**, senza pensare di impiegare soluzioni non ortodosse.



Le procedure di chiamata dei servizi di soccorso

È importante la **corretta attivazione delle squadre di soccorso**.

Deve essere individuata la **persona** (ed un suo sostituto) **incaricata di diramare l'allarme**.

Schema di richiesta di soccorso (dati essenziali):

- ✓ **Indirizzo e numero di telefono;**
- ✓ **Tipo di emergenza;**
- ✓ **Persone coinvolte/feriti;**
- ✓ **Reparto coinvolto;**
- ✓ **Stadio dell'evento** (in fase di sviluppo, stabilizzato, ecc.);
- ✓ **Altre indicazioni** particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare mezzi a distanza, ecc.);
- ✓ **Indicazioni sul percorso** (Nei casi di non agevole individuazione del sito, come ad esempio zone rurali o contrade senza numero civico, può essere utile tenere a disposizione le coordinate GPS del luogo o predisporre una pagina fax che indica i percorsi per raggiungere l'Azienda).



Collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento

Dopo aver gestito i primi momenti dell'emergenza secondo le poche basilari operazioni che prevede il piano di emergenza, **al momento dell'arrivo dei Vigili del Fuoco la gestione dell'emergenza passa a loro.**

Il modo migliore per collaborare con i Vigili del Fuoco è quello di **mettere a disposizione la conoscenza dei luoghi.**



***All'arrivo dei Vigili del Fuoco
la gestione dell'emergenza
passa a loro***

Sperimentazione

Non si può pretendere che fin dalla prima stesura il piano di emergenza sia un documento perfetto.

È bene iniziare fin da subito il processo di pianificazione.

Man mano si applicheranno le nuove parti del piano che vengono sviluppate.



**Inizialmente
il piano di emergenza
conterrà alcune imprecisioni
e sarà molto "generale".
Ma non importa:
cominciate così.**


Addestramento periodico e Aggiornamento

Una procedura, per quanto sia scritta con precisione e semplicità, rischia di risultare **completamente inefficace se le persone che devono metterla in atto non si addestrano** periodicamente.

L'addestramento periodico è uno dei punti chiave nella preparazione alla gestione di un'emergenza, e consente di ottenere anche dei risultati correlati come la verifica e controllo delle attrezzature.

È consigliabile **prevedere la prova delle procedure di emergenza almeno 2 volte l'anno**.

Allo **scopo di raffinare** le procedure, oltre agli aggiornamenti a scadenza prefissata (*in occasione di cambiamenti di processo, introduzione di nuovi macchinari e comunque in linea di massima, annuale*) **è opportuno aggiornare il piano di emergenza** anche a seguito di ogni fase di addestramento.



ESEMPIO P.O. TERAMO


2.2 DESCRIZIONE GENERALE

Il Presidio Ospedaliero “G. Mazzini” di Teramo è costituito da 3 edifici principali indipendenti ai piani fuori terra, collegati tra loro a livello seminterrato. Tali edifici occupano una vasta area del quartiere denominato Villa Mosca nel Comune di Teramo.


La denominazione dei 3 principali corpi di fabbrica è la seguente:

- LOTTO 1
- LOTTO 2
- LOTTO 3 – ex sanatorio (attualmente ospita al secondo piano i reparti di Hospice – Centro di Cure Palliative e Malattie Infettive, mentre sono in corso d’opera i lavori di ristrutturazione delle restanti parti dell’edificio).


PLANIMETRIA GENERALE



P.O. di TERAMO



ASSONOMETRIA DEL LOTTO 1



ALA A

ALA B

ALA C

ALA D

ALA E

ALA F

ALA G

Massimo affollamento ipotizzabile e persone evacuabili

LOTTO 1	Massimo Affollamento Ipotizzabile	Persone evacuabili	Individuazione piani critici
7° Piano	40	66	
6° Piano	253	330	
5° Piano	341	330	
4° Piano	251	330	
3° Piano	343	330	
2° Piano	298	375	
1° Piano	348	450	
Piano terra	468	1600	
Piano interrato	254	975	

Massimo affollamento ipotizzabile e persone evacuabili

LOTTO 2	Massimo Affollamento Ipotizzabile	Persone evacuabili	Individuazione piani critici
3° Piano fuori terra A+D	200	330	
2° Piano fuori terra A +D	160	375	
1° Piano fuori terra A+D	200	375	
Piano terra	400	750	
Piano Interrato	400	675	

Massimo affollamento ipotizzabile e persone evacuabili

LOTTO 3 EX SANATORIO	Massimo Affollamento Ipotizzabile	Persone evacuabili	Individuazione piani critici
2° Piano fuori terra	198	198	

RISCHIO	SCENARIO DI EMERGENZA
Incendio	Emergenza minore - (Incidente di Categoria 1)
	Emergenza media - (Incidente di Categoria 2)
	Emergenza elevata- (Incidente di Categoria 3)
Tecnologico	Black out elettrico
	Blocco ascensori, montalettighe
	Fuga di gas
	Interruzione erogazione ossigeno
	Interruzione erogazione aria medicale/vuoto
	Interruzione alimentazione idrica
	Interruzione comunicazioni (telefonia, allarmi)
	Interruzione comunicazioni telematiche, trasmissione dati
	Interruzione sistema riscaldamento e/o trattamento aria
	Allagamento
Strutturale	Cedimento strutturale
Naturale	Esondazione, alluvione, frana
	Danni da Sisma
Chimico- Biologico	Sversamento, spandimento di sostanze chimiche pericolose
	Nube tossica
Sociale	Minaccia armata, rapina,
	Telefonata minatoria, annuncio ordigni esplosivi
	Aggressione

2.9 CENTRO GESTIONE EMERGENZE

In vista dell'adeguamento antincendio previsto dal cronoprogramma di cui al D.M. 19/03/2015, e ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, presso il P.O. "G. Mazzini" di Teramo è stato predisposto il locale di coordinamento denominato Centro Gestione Emergenze.

Tale Centro è strutturato in apposito locale costituente compartimento antincendio e provvisto di accesso diretto dall'esterno, ed è situato nell'ala E del piano terra del lotto 1. Il Centro è dotato di strumenti idonei per ricevere e trasmettere comunicazioni agli addetti del servizio antincendio, alle aree della struttura e all'esterno; in esso è funzionante una centrale di controllo e segnalazione degli incendi, collegata ai rilevatori di fumo che attualmente sono funzionanti solo in alcune aree del Lotto 1 (piano seminterrato e ala A del quarto piano) e gestibili tramite apposito software che permette la visualizzazione degli allarmi e dei guasti dei singoli punti dell'impianto, direttamente su mappe grafiche (per quelli funzionanti al piano seminterrato).

All'interno del Centro Gestione Emergenze e Lotta Antincendio vanno custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione e dei locali a rischio specifico, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco completo del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza.

Il Centro Gestione Emergenze e Lotta Antincendio è accessibile al personale responsabile della gestione dell'emergenza, ai Vigili del Fuoco, alle Autorità esterne ed è presidiato in modo continuativo da personale all'uopo incaricato; presso il Centro Gestione Emergenze in caso di emergenza si riunisce l'Unità di crisi e vanno inviate le comunicazioni delle squadre di emergenza.

Qualora il Centro Gestione Emergenza fosse impraticabile a causa degli eventi legati all'emergenza, il Centro Gestione Emergenze e Lotta Antincendio sarà localizzato presso l'Ufficio del Dirigente Medico di Presidio (Direzione Sanitaria di Presidio) sito al piano secondo dell'ala D del lotto 2.

Dal Centro Gestione Emergenze deve essere sempre possibile comunicare con l'interno e l'esterno e a tal fine è stata predisposta una linea telefonica esclusiva per l'emergenza, raggiungibile al seguente numero:


da interno	29618
da esterno	0861.429618
recapito diretto Coordinatore Emergenze	366.2202075

La linea telefonica del Centro Gestione Emergenze e Lotta Antincendio è di tipo protetto ed è in grado di operare anche in situazione di emergenza. Il Centro Gestione Emergenze risponde anche al 29611 e 29615 (da cellulare 0861-429611 e 0861-429615) oppure al telefono mobile: 366.2202075

Per consentire una corretta azione di primo intervento in caso di emergenza, sono presenti presso il Centro idonei dispositivi di protezione, tra i quali si annoverano: giubbotti antincendio, torce, caschi di protezione con visiera, guanti antifiamma, stivali antincendio, asce di sfondamento, sistemi di comunicazione, tute antincendio, bombole pressofuse MSA con valvola caricate ad aria respirabile, spallacci per autorespiratori MSA, maschere per autorespiratori MSA, imbracature anti caduta ANAP, cordoni di posizionamento ANAP, coperte antifiamma in fibra di vetro, piede di porco, cesoia.

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO V D.Lgs. 81/08 e s.m.i.



TITOLO V: stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;

Questa viene detta anche “**Segnaletica di sicurezza**”.

La “Segnaletica di sicurezza” rappresenta un metodo di comunicazione ed uno strumento basato sull’immediatezza del messaggio visivo che trasmette delle informazioni.

Riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, **fornisce un’indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro** e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

Segnale di divieto:

è un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo



*Divieto di spegnere
con acqua*



*Vietato fumare o
usare fiamme libere*



Vietato fumare



Non toccare



*Divieto di accesso
alle persone
non autorizzate*



Vietato ai pedoni

Segnaletica di avvertimento:

è un segnale che avverte di un rischio o pericolo



*Materiale
infiammabile*



Rischio biologico



*Materiali radioattivi
o ionizzanti*



Sostanze velenose



Tensione elettrica pericolosa



*Attenzione
carichi sospesi*



Sostanze corrosive



Pericolo generico



Materiale esplosivo

Segnaletica di prescrizione

è un segnale che prescrive un determinato comportamento



Protezione degli occhi



Guanti di protezione



Protezione dell'udito



Casco di protezione



Calzature di protezione



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione vie respiratorie



Protezione obbligatoria del viso




Protezione individuale obbligatoria contro le cadute

Segnaletica di salvataggio:

è un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio



Percorso / Uscita di emergenza



Pronto soccorso



Direzione da seguire (segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)

Segnaletica antincendio:



Telefono per gli interventi antincendio



Estintore



Lancia antincendio



Direzione da seguire (segnali di informazione aggiuntivi ai pannelli che seguono)



Segnale di informazione:

*è un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle del
segnale di divieto e quello di salvataggio o soccorso*

Colore	Significato o scopo	Indicazioni e precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
	Pericolo-allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o giallo - arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela Verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica-obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalità

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

Le dimensioni e le proprietà colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilità e comprensione.

Per le **DIMENSIONI** si raccomanda di osservare la seguente formula:

$$A > L / 2000$$

dove:

A = Superficie del cartello (espressa in mq)

L = Distanza (misurata in metri) alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile.

La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

SEGNALLETICA

UNI EN ISO 7010:2012



La necessità di trasmettere informazioni in materia di sicurezza con un sistema che, per quanto possibile, non faccia ricorso all'utilizzo di testi e sia facilmente comprensibile, ha spinto alla normalizzazione di segni grafici.

L'enorme lavoro svolto si è concretizzato con la pubblicazione della norma ISO 7010, nella quale sono raffigurati i segni grafici da utilizzare per trasmettere i principali messaggi di sicurezza.

La norma ISO 7010 è stata adottata anche dal CEN come standard europeo e, di conseguenza, tutti gli Stati europei, tra i quali l'Italia, hanno dovuto recepirla come norma nazionale. Tutte le norme dell'UNI, l'Ente Nazionale Italiano di unificazione, coperte dalla norma ISO 7010 sono state ritirate e sostituite dalla nuova norma UNI EN ISO 7010:2012.

La differenza tra i segni grafici previsti dalla UNI EN ISO 7010:2012 rispetto a quelli previsti dalle vecchie norme UNI è, in alcuni casi, notevole ma l'utilizzo dei nuovi segni grafici da parte di tutti gli Stati, garantisce una più ampia comprensione indipendentemente dalla lingua parlata dal destinatario del messaggio e permette di trasmettere il messaggio di sicurezza sempre con lo stesso segno grafico, indipendentemente dallo Stato in cui ci si trova. Le norme UNI non coperte dalla UNI EN ISO 7010:2012 non sono state ritirate e pertanto rimangono in vigore.

Una circolare del Ministero del Lavoro, il cui testo è di seguito pubblicato, fornisce i chiarimenti necessari per l'utilizzo dei segnali presenti nella norma UNI EN ISO 7010:2012 o presenti in altre norme UNI, in rapporto a quelli pubblicati nell'allegato XXV del D. Lgs. n. 81/2008.



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**
già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ministero circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012, di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

È innanzitutto necessario precisare che l'Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al punto 1, punto 1.3, che *"I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati"*.

Rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la norma UNI EN ISO 7010:2012, "Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l'attenzione sul loro significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nel citato Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella Direttiva 92/58/CEE.

Dal confronto emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alla luce delle valutazioni di cui sopra e in considerazione del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente: *"Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica"* - si ritiene di poter affermare che è idonea l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI.

Tabella comparativa dei segnali presenti nell'allegato XXV del D. Lgs. 81/08 con i segnali pubblicati nella norma UNI EN ISO 7010:2012

D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2012	D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2012	D. Lgs. 81/08	UNI EN ISO 7010:2012
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

